

**Lotto 2 – Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE PER PERDITE
PATRIMONIALI – Amministrativi**

**Azienda Unità
Sanitaria Locale 6
Palermo**

Via Cusmano n° 24

90141 Palermo (PA)

CF. e P. IVA 04328340825

Capitolato speciale di appalto

Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile per perdite Patrimoniali

Definizioni Generali – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro - Norme che regolano l'Assicurazione RC Patrimoniale - Oggetto dell'Assicurazione – Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni – Limiti – Scoperti/Franchigie

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Azienda che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA' / ASSICURATORI / COMPAGNIA	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
CIRCOSTANZE	Qualsiasi manifestazione di un terzo nei confronti dell'Assicurato di presentare una richiesta di Risarcimento che potrebbe dare luogo ad un Sinistro.
SINISTRO	L'evento dannoso e la relativa notifica scritta all'/gli Assicuratore/i per il quale è prestata l'Assicurazione.
SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
INDENNIZZO - INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose
DANNI/ PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose

MASSIMALE	La massima esposizione della Società per ogni sinistro o per Assicurato o per polizza o per anno, a seconda di come indicato nel contratto
DIRIGENTE /FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Il Dirigente/Funzionario Assicurato che non è un Tecnico
DIPENDENTE TECNICO	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente Contraente e che sia: <ul style="list-style-type: none">➤ Progettista;➤ Direttore dei lavori;➤ Collaudatore; nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi persona fisica, assunta dall'Ente di Appartenenza, e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione
PROGETTISTA:	Il soggetto che predispose un progetto per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende.
DIRETTORE DEI LAVORI:	il soggetto che segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende
COLLAUDATORE:	il soggetto che esegue il collaudo statico dell'opera per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende
VINCOLI:	i vincoli urbanistici, paesaggistici, storico-artistici e ambientali ed altri vincoli imposti da Leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all'aspetto esterno, all'altezza ed al volume di edifici nonchè alla loro distanza da confini o da altri beni privati e pubblici
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE:	per "data di ultimazione dei lavori e delle opere" si intende la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none">➤ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori e rilascio del certificato provvisorio;➤ consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;➤ uso delle opere secondo destinazione; nell'ambito della Legge, l'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	il funzionario pubblico che, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e dell'Art. 7 della Legge 109/94 s.m.i. e Artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo.
ENTE PUBBLICO	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipub, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti

ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA

l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione, la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, e con il quale l'Assicurato abbia un incarico od un rapporto di servizio.

RESPONSABILITÀ CIVILE:

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato come da Art. 2043 del Codice Civile e l'Art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana conseguente ad atti o omissioni commessi involontariamente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:

la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico, allo Stato od alla Pubblica Amministrazione.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA -CONTABILE:

la responsabilità che deriva dalla gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'Assicurato detto "agente contabile" e derivante dal mancato adempimento di obblighi o doveri attinenti al proprio mandato od al proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, e che abbia cagionato un Danno Patrimoniale all'Ente di Appartenenza ad un altro Ente Pubblico, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

DIRIGENTE/DIPENDENTE LEGALE (AVVOCATI PROFESSIONALI DIPENDENTI)

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 13 ultimo comma R.D.L. n° 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

La presente polizza è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli al Contraente.

Si precisa altresì che, salvo diversa pattuizione scritta, la presente polizza è valida esclusivamente per i soggetti che abbiano un incarico od un rapporto di servizio con il Contraente o che siano Amministratori del medesimo.

1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le modifiche che comportano un aggravamento/diminuzione del Rischio o che modificano l'attività svolta dell'Assicurato/Contraente devono essere comunicate all'Assicuratore.

L'aggravamento del Rischio non comunicato e non accettato dall'Assicuratore può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Articolo 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del Rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio (Articolo 1987 del Codice Civile).

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato / Contraente.

6 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

7	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
---	-----------------------------------

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

8	CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUA
---	---

Il premio annuo complessivo viene calcolato sommando i singoli premi annui riferiti a ciascun Assicurato in base alla categoria funzionale cui appartiene ed alle specifiche garanzie per egli prestate dalla presente polizza.

Per ogni categoria funzionale come di seguito indicato, la copertura assicurativa stessa si intende automaticamente prestata per tutte le persone (Assicurati) che appartengono a tale categoria funzionale.

La copertura assicurativa si intende automaticamente operante, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente, anche nei confronti di eventuali nuovi Assicurati rientranti nelle rispettive categorie funzionali assicurate.

In tale ipotesi, l'Amministrazione Contraente si impegna a comunicare alla Società, entro 60 gg. dalla data di scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, le variazioni intervenute sul numero delle persone assicurate per ogni categoria funzionale e le relative date di nomina corrispondenti, al fine di calcolare l'eventuale regolazione del premio, che sarà effettuata in ragione di un 360° per ogni giornata di garanzia di ogni singolo Assicurato.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Qualora l'Amministrazione Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità della presente polizza, fatto salvo il diritto della Stessa a percepire l'eventuale maggior premio dovuto.

L'Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati.

Per l'identificazione degli Assicurati stessi si farà riferimento ai documenti ufficiali tenuti dall'Amministrazione, salvo il caso in cui all'interno di una stessa categoria funzionale vengano prestate garanzie diverse fra i singoli Assicurati; in tale caso saranno nominativamente indicati gli Assicurati e le rispettive garanzie prestate per ciascuno di Essi.

Il premio anticipato, comprese le singole adesioni alla Appendice per la Colpa Grave – Ente Terzo e Responsabilità Amministrativo – Contabile, versato alla Compagnia è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

9	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
---	---

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società; in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

10	DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO
----	--

Il presente contratto è stato stipulato cumulativamente dall'Amministrazione Contraente per conto dei singoli Assicurati (art. 1891 C.C.).

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente Contratto con il consenso degli Assicurati stessi.

La presente assicurazione avrà durata di anni tre a partire dalle ore 24 del 31/12/2006, alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro i 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna ad accettare tale richiesta per un periodo massimo di 90 giorni comunicando, però, l'eventuale applicazione delle condizioni normative - economiche in vigore al momento della richiesta dell'Ente, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al precedente Art. CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUA, successivamente al termine del periodo di proroga.

In ogni caso rimane facoltà della Società e della Contraente disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 90 giorni.

La prima rata di premio potrà essere pagata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga il premio entro tale termine l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 30 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

11	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
----	--

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori, entro 10 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- notifica scritta dell'infrazione e/o della sanzione;
- formale richiesta scritta di Risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti, ecc.)
- ricevimento di avviso di garanzia
- ricevimento di notifica scritta dell'avvio del procedimento di Responsabilità Amministrativa - Contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

L'Assicurato e/o i suoi incaricati non sono autorizzati a fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o Risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

I Legali e Periti eventualmente scelti dall'Assicurato per la gestione di un Sinistro dovranno essere preventivamente approvati per iscritto dagli Assicuratori.

In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.

Più sinistri originati da una stessa causa (sinistri in serie) saranno considerati come un unico sinistro e la data del primo Sinistro sarà considerata come data di tutti gli altri Sinistri che seguiranno e che verranno notificati all'Assicurato in seguito e/o anche dopo la cessazione della presente Assicurazione.

La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione.

12	FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	---

Dopo ogni Sinistro e fino al 60^a giorno successivo al pagamento o del rifiuto all'Indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

13	GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI
----	--

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze esclusivamente per Sinistri indennizzabili sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati.

Gli Assicuratori non sono tenuti a corrispondere dei costi e le spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi di assistenza di legali o tecnici che non siano stati da essi autorizzati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

14	CESSAZIONE DEL CONTRATTO
----	--------------------------

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge e fermo quanto previsto dal precedente Art. Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione, da parte dell'Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dall'incarico istituzionale.

15	CONSULENZA E ASSISTENZA
----	-------------------------

L'Azienda si è avvalsa, per la redazione del presente Capitolato così come per gli atti connessi, della consulenza e dell'assistenza della VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

16 | OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente causate a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi dai soggetti Assicurati e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di Legge durante lo svolgimento delle loro funzioni e/o mansioni, compresi i fatti dolosi o colposi delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di Legge, semprechè rientranti tra gli Assicurati.

La copertura include le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, danni o distruzione di atti, documenti e/o titoli al portatore, a condizione che tali perdite non derivino da incendio, furto o rapina.

In caso di morte dell'**Assicurato**, gli **Assicuratori** tengono indenni gli eredi da **Sinistri** per richieste di **Risarcimento** di terzi per atti e/o omissioni verificatisi durante il periodo di validità della **Polizza**, così come definito all'Art. Periodo di validità dell'Assicurazione, fatte salve le altre prescrizioni ai sensi di Legge.

Ferme le altre condizioni di **Polizza** applicabili, la copertura si intende pertanto estesa a favore dell'**Ente di Appartenenza / Contraente** in caso di richieste di **Risarcimento** pervenute da terzi nei confronti dell'**Ente di Appartenenza / Contraente** (Colpa Lieve – Ente Assicurato) per danni causati esclusivamente dalle persone fisiche assicurate e nell'esercizio dell'attività dichiarata e per i quali l'Ente di appartenenza medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge.

L'operatività della garanzia di cui sopra è subordinata alla definizione giudiziale della sussistenza della **responsabilità** di uno o più dei soggetti **assicurati** oppure a seguito della pronuncia della Corte dei Conti relativamente all'esistenza della **Responsabilità Amministrativo – contabile** di uno o più dei soggetti **Assicurati**.

La **Franchigia** applicabile ai **Sinistri** indennizzabili per l'**Ente Contraente – Assicurato** è pari ad EURO 50.000,00 per **Sinistro**.

La franchigia dovrà restare a Suo carico senza che lo Stesso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

17 | PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi con un limite per sinistro, per anno e per polizza di € 100.000,00.

18 | PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLA ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale dipendente, entro il **Massimale** di **Polizza** per ciascun **Assicurato** con un limite per sinistro, per anno e per polizza di € 100.000,00.

19 | SOSTITUZIONI E SUPPLENZE

Si conviene che in caso di sostituzione temporanea o permanente dell'**Assicurato**, durante il periodo di validità dell'**Assicurazione**, la copertura viene automaticamente estesa ai sostituti o supplenti dalla data di inizio del loro mandato ed il **Premio** da corrispondere sarà compensato con quello corrisposto dall' **Assicurato** sostituito.

20	APPARTENENZA AD ALTRI ENTI O ORGANI COLLEGIALI
----	--

Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. Rischi Esclusi, si prende atto che la copertura è estesa anche alle attività di carattere collegiale che l'**Assicurato** svolge in qualità di rappresentante del suo **Ente di Appartenenza**.

21	VINCOLO DI SOLIDARIETA'
----	-------------------------

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

22	INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (claims made)
----	---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** né all'**Ente di Appartenenza** dell'**Assicurato**.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

Nei casi di dimissione, fine mandato, quiescenza e decesso degli Assicurati, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale in aggregato indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi Rischi o decidesse di non rinnovare con la stessa Compagnia.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi Rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

23	LIMITI DI INDENNIZZO
----	----------------------

Il Massimale specificato in Polizza è riferito a ciascun Assicurato ed in aggregato annuo indipendentemente dal numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati dall'Assicurato stesso.

Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, gli Assicuratori non saranno responsabili oltre il Limite aggregato annuo indicato in Polizza indipendentemente dal numero dei Sinistri occorsi.

In caso di corresponsabilità di più di un Assicurato per il medesimo Sinistro, il limite massimo per tale Sinistro sarà quello concordato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo, dal numero di persone coinvolte e dalla Categoria di appartenenza. Si precisa, altresì, che qualora lo stesso Sinistro interessi contemporaneamente sia la polizza riferita agli Amministrativi, sia la polizza riferita ai Tecnici, i massimali delle predette polizze non potranno essere cumulabili.

24	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
----	-----------------------------------

Non sono considerate terzi:

a1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore;

a2) l'Ente Pubblico di appartenenza, salvo quanto disposto al successivo Art. COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE .

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. APPARTENENZA AD ALTRI ENTI O ORGANI COLLEGIALI;

c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;

d) atti, omissioni, comportamenti di natura dolosa dell'Assicurato, accertati da sentenza definitiva di una autorità giudiziale competente;

e) ogni tipo di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, danni ambientali in generale;

f) calunnia, ingiuria, diffamazione;

g) in nessun caso questa assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall'uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta:

- del cambio di qualsiasi data;

- di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.

h) danni da possesso, uso, circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;

i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività ed uso di armi da fuoco;

l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

m) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità;

n) attività di cui ai D. Lgs. n° 626/1994 e n° 494/1996;

o) attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari;

p) Colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto disposto al successivo Art. COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE ;

q) danni materiali, lesioni personali o morte;

r) Responsabilità Amministrativo - contabile, salvo quanto disposto al successivo Art. COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE ;

s) le responsabilità incumbenti sull'Assicurato come dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;

t) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;

u) la stipulazione o mancata stipulazione di appendici e/o modifiche di una qualsivoglia Assicurazione, inclusa ogni controversia riguardo alla ripartizione del Premio tra Contraente e Assicurato, o ritardo o mancato pagamento del Premio;

v) derivante da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, *mobbing*, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);

z) attività svolte dagli Assicurati in precedenza anche se rientranti nel periodo di retroattività presso altri Enti e/o Aziende, sia pubblici sia privati.

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti e/o conseguenti a:

- 1) Azioni di un Assicurato contro un altro Assicurato a meno che non venga dimostrato che tale azione sarebbe esistita anche se la parte danneggiata non fosse stato un altro Assicurato;
- 2) attività di levata protesti per la quale non sia stato pagato il relativo premio addizionale;
- 3) danni materiali, lesioni personali o morte derivanti direttamente o indirettamente da attività medica o paramedica.

ESCLUSIONI ADDIZIONALI

- La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e/o la presenza e/o l'uso di amianto ed i danni derivanti, diretti e indiretti;
- A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1 e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

...

Questa polizza non risarcisce alcuna perdita, costo o spesa che derivi direttamente o indirettamente da, o che risulti come una conseguenza di, o in qualsiasi modo relativa a:

A la produzione, l'estrazione, il trattamento, la distribuzione, il controllo, la riparazione, la rimozione, l'immagazzinamento, l'eliminazione, la vendita, l'uso o l'esposizione all'Asbesto o a materiali o prodotti che contengano asbesto, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. (Esclusione Asbesto).

B funghi, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. "Funghi" in questo contesto significherà qualsiasi fungo o micota o qualsiasi derivato o tipo di infestazione prodotta dai suddetti fungo o micota, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica. (Esclusione Muffa / Fungo)

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE I

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. FORO COMPETENTE

Art. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUA

Art. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (claims made)

Art. LIMITI DI INDENNIZZO

Art. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ESCLUSIONI ADDIZIONALI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del D.lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**APPENDICE PER LA
COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE**

25 COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE

A parziale deroga del precedente Art. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE :

- 1) Alla lettera a2) - l'Ente Pubblico di appartenenza, ai fini delle garanzie prestate con la presente assicurazione, è considerato Terzo;
- 2) Alla lettera p) - la presente Assicurazione viene estesa agli atti commessi con Colpa Grave da parte dell'Assicurato;
- 3) Alla lettera r) - la presente Assicurazione viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere derivanti da Responsabilità amministrativo – contabile; con tale estensione sono pertanto comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La Società, pertanto, estende l'assicurazione, salvo i casi di dolo, alle garanzie di cui ai precedenti punti (1, 2 e 3) nei confronti degli aderenti alla presente estensione, semprechè rientranti tra gli Assicurati di cui alla scheda di offerta.

L'attivazione della copertura della presente estensione di garanzia è soggetta a:

- Compilazione, datazione e sottoscrizione (da parte di ciascun Assicurato aderente) del Modulo di adesione di seguito riportato;
- Pagamento del premio, con le modalità previste, calcolato come stabilito dal successivo Art. CALCOLO DEL PREMIO, in base all'offerta della Compagnia per questa estensione.

Le garanzie vengono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 516,00 ed un massimo di Euro 2.066,00 per ogni sinistro. Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

26 COPERTURA E PAGAMENTO DEI PREMI

Le adesioni dovranno pervenire alla Società (anche anticipate a mezzo fax), la copertura decorrerà automaticamente dalle ore 24 del giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Società del modulo di adesione (debitamente compilato, datato e sottoscritto), unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario.

27 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è determinato dalla suddivisione in dodicesimi del premio annuo, in relazione al mese di adesione ed indipendentemente dal giorno, come da prospetto sinottico che sarà completato in base all'offerta.

28 DURATA – RESCINDIBILITÀ ANNUALE

La durata delle estensioni di garanzia è uguale a quella della polizza e, pertanto, le adesioni sono considerate valide per tutta la durata del contratto, salvo disdetta tra le Parti da inviare a mezzo

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

raccomandata A/R almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale, ferma restando la Dichiarazione di Assenza Sinistri da compilare, datare, sottoscrivere ed inviare ogni anno.

29	FORMA DELLE COMUNICAZIONI
----	---------------------------

Tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto a mezzo raccomandata A/R o telex o telefax.

Le adesioni possono essere anticipate a mezzo fax alla Società e successivamente trasmesse in originale a mezzo posta alla Società.

30	GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI
----	--

Fermo restando quanto disposto dall'art 13, la garanzia viene estesa alle spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti inclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna fatta salva sempre l'esclusione per dolo ed a condizione che il relativo premio per questa copertura sia stato pagato dai singoli Assicurati.

31	RINVIO ALLE NORME DI POLIZZA ED A QUELLE DI LEGGE
----	---

Per tutto quanto qui non diversamente regolato valgono le norme della polizza e le norme di Legge.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE I

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA CONSIDERATO TERZO - COLPA GRAVE -
RESPONSABILITÀ CONTABILE – ERARIALE

Art. COPERTURA E PAGAMENTO DEI PREMI

Art. CALCOLO DEL PREMIO

Art. DURATA – RESCINDIBILITÀ ANNUALE

Art. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Art. GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Art. RINVIO ALLE NORME DI POLIZZA ED A QUELLE DI LEGGE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del D.lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE DEL PERSONALE TECNICO

01 CLAUSOLA ADDIZIONALE PER I TECNICI ALL'ART. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali o Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito, compresa la Responsabilità Amministrativa – Contabile, a condizione che abbia aderito alla APPENDICE PER LA COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE.

02 ESCLUSIONI ADDIZIONALI PER I TECNICI

Si prende atto che l'"esclusione b" Art. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE la lettera q) si intende modificata come segue:

b) **Danni Materiali** (ad eccezione di quanto stabilito dal precedente Art.1 – Clausola Addizionale all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione":

La garanzia di cui alla presente **Polizza** esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** in proprio dallo stesso e non per conto dell'**Ente di Appartenenza**;
- b) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio, o amministratore;
- d) prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata in **Polizza**
- e) presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

03 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I TECNICI

- a) L'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'**Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) L'**Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

d) l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

e) l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari a _____, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € ...

f) Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

g) l'assicurazione limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari a _____ e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € ...

h) l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari a _____ e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € ...

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della **Responsabilità Civile** Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE II

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. CLAUSOLA ADDIZIONALE PER I TECNICI ALL'ART. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"

Art. ESCLUSIONI ADDIZIONALI PER I TECNICI

Art. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I TECNICI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del D.lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SEZIONE III

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Elaborazione:

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).

Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 – Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

Art. 21 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE III

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. CONDIZIONI DI VALIDITÀ'

Art. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Art. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. DICHIARAZIONI

Art. FORO COMPETENTE

Art. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del D.lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

ASSICURATI

Con la presente polizza si intendono assicurate esclusivamente le persone di seguito indicate.
Il numero di seguito indicato, per ogni Categoria funzionale, rappresenterà la totalità delle persone che svolgono il loro incarico in tale categoria.
Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di una o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti nell'incarico, dal momento della nomina.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

Euro 2.500.000,00

Per ciascun Assicurato (delle Categorie 1, 2, 3 e 4), per sinistro e per anno

Euro 1.000.000,00

Per ciascun Assicurato (delle Categorie 5 e 6), per sinistro e per anno

Euro 5.000.000,00

In caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente, indipendentemente dalla Categoria.

Euro 5.000.000,00

In aggregato per anno e per polizza

Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

SCHEMA DI OFFERTA (premio a carico dell'Ente Appaltante)

N° Categoria Funzionale	Numero di Assicurati	Premio annuo lordo pro – capite (in cifre)
1 Direttore Generale	1	Euro
2 Direttore Amministrativo	1	Euro
3 Direttore Sanitario	1	Euro
4 Membri del Collegio Sindacale	5	Euro
5 Direttori Medici, Psicologi, di Distretto e/o Presidio e/o Reparto e/o Unità Operativa e/o Dipartimento, Dirigenti Medici di Distretto e/o Presidio e/o Reparto e/o Unità Operativa e/o Dipartimento, Dirigenti Psicologi, Sociologi, Statistici, Pedagoghi, Amministrativi, Analisti, Avvocati (non professionali), Biologi, Chimici, Fisici, Ingegneri (con Funzioni Amministrative)	80	Euro
6 Dipendenti Legali (Avvocati Prof.li Dipendenti)	8	Euro

Premio annuo lordo complessivo (in cifre) Euro

Premio annuo lordo complessivo (in lettere)

Euro

Tale premio sarà a carico dell'Ente Contraente e non include il premio relativo alle estensioni di garanzia "Ente Pubblico di appartenenza considerato Terzo" – "Colpa Grave" – "Responsabilità amministrativo – contabile" che, invece, rimarrà ad esclusivo carico di ciascun Assicurato che avrà aderito.

Le sezioni II e III non sono operanti, in quanto nessun "tecnico" è assicurato con la presente polizza se non per funzioni amministrative, fatta eccezione per le garanzie di cui alla precedente sezione II Art. 03 lettera c), che sono operanti solo per la Categoria 1.

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della RC Patrimoniale della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 – Palermo" - POLIZZA RC Patrimoniale

Premio annuo lordo Complessivo (in cifre) Euro	
Premio annuo lordo Complessivo (in lettere) Euro	
Aliquota d'imposta applicata	%

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione _____

N. Partita IVA _____

Sede dell'Ufficio delle
Imposte Dirette competente territorialmente _____

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) _____

Delegataria Coassicuratrice Quota assunta %

Per accettazione

La Società
(Timbro e Firma) _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

**ESTENSIONE DI GARANZIA "ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA CONSIDERATO TERZO" –
"COLPA GRAVE" – "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE"**
(premio a totale carico dei singoli Assicurati)

N° Categoria Funzionale	Premio annuo lordo pro – capite (in cifre)
1	Euro
2	Euro
3	Euro
4	Euro
5	Euro
6	Euro

La Società è tenuta a formulare offerta per questa estensione di garanzia, pena l'esclusione. Tale offerta è vincolante solo per la Società aggiudicataria ed è intesa come volontà ad assumere tale rischio secondo quanto riportato nel presente capitolato.

I premi qui offerti, in aumento rispetto a quelli sopra indicati nella "SCHEDA DI OFFERTA (premio a carico dell'Ente Appaltante)", non costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, in quanto gli stessi non sono a carico dell'Ente appaltante.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione _____

N. Partita IVA _____

Sede dell'Ufficio delle
Imposte Dirette competente territorialmente _____

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) _____

Delegataria Coassicuratrice Quota assunta %

Per accettazione

La Società
(Timbro e Firma) _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Modulo di adesione per l'attivazione della APPENDICE PER LA COLPA GRAVE – ENTE TERZO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE – alla Polizza RC Patrimoniale
n°

Il presente Modulo deve essere datato, compilato, sottoscritto (dagli aderenti) ed anticipato a mezzo Fax al numero .../... alla ... – Via ... N° ... CAP ... città (Prov)

ENTE DI APPARTENENZA: AUSL 6 - Palermo

Ufficio/Settore di appartenenza:

Il/La sottoscritto/a chiede di aderire all'appendice a margine indicata a partire dal mese di _____, a tal fine allega ricevuta del bonifico effettuato in Vostro favore in data ____ / ____ / ____

DATI RICHIEDENTE: Cognome:

Nome:

Nato/a il

a

Indirizzo:

n°

CAP:

Città:

(

)

Tel.

Mob.

E –mail

CARICA FUNZIONALE RICOPERTA (specificare anche se Ruolo Amministrativo o Tecnico):

.....

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara: Di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, ovvero di circostanze tali da impegnare le garanzie prestate dalla presente Adesione.

Data

/

/

Firma (leggibile)

Il/La sottoscritto/a prende atto di quanto previsto dal Dlgs 196/03 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera della Società ... Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data

/

/

Firma (leggibile)